



Determinazione n. 1183 del 30/08/2024

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 - DEFINIZIONE DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE

CANCELLIERI MICHELE

Premesso che:

- ✓ l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei Presidenti che dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- ✓ ai sensi del comma 68 della richiamata Legge, il Consiglio provinciale dura in carica due anni;
- ✓ il Consiglio della provincia di Pesaro e Urbino in carica è stato proclamato eletto in data 18 dicembre 2021;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della legge 56/2014, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tale organo è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- ✓ l'art. 1 comma 4 quinquies decies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che "*Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette e si svolgono entro sessanta***

giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- ✓ **l'art. 1 comma 4 bis del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7**, convertito con modificazioni dalla **legge 25 marzo 2024, n. 38** stabilisce che “ *Limitatamente alle Province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo”;*

Dato atto che in base alla citata novella legislativa la Provincia di Pesaro e Urbino è tenuta a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il **prossimo 29 settembre 2024**;

In ossequio al combinato disposto dalle disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i. e dalle "*Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*" di cui alla L. 56/2104 contenute nella *Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014*;

In ottemperanza alle "*Disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino*", (approvate con Delibera di G.P. n. 181/2014 e successivamente integrate con Decreto Presidenziale di Governo n. 238/2021 e da ultimo, con Decreto Presidenziale di Governo n. 278 del 17.11.2022), che *all'art. 10 , comma 1, prevedono che l'Ufficio elettorale deve prendere atto con proprio provvedimento a firma del responsabile dell'ufficio della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo (votanti) ai fini elettorali*;

Richiamati :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:
 - l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
 - l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Determinazione n. 1183 del 30/08/2024

- lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 33 *“Funzioni e responsabilità dirigenziali”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e *ssmm.e.ii*;

Rilasciato l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, espresso dal sottoscritto.

Dato atto che:

- ✓ con Decreto Presidenziale di Governo **n. 202/2024** sono state indette, per il giorno di domenica 29 settembre 2024 le elezioni del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;
- ✓ con Decreto Presidenziale di Governo **n. 203/2024** è stato costituito l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Responsabile il sottoscritto Segretario Generale dell'Ente, Dott. Michele Cancellieri;

Preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 69, della L. 56/2014, il corpo elettorale attivo e passivo per l'elezione del Consiglio provinciale è rappresentato dall'insieme di Consiglieri e Sindaci dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione;

Rilevato che, ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste, con nota inviata il 6/08/2024 (Prot. n. 32018/2024) ai Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, si richiedeva di trasmettere all'Ufficio elettorale, dal 34° al 32° giorno antecedente la votazione apposita attestazione contenente l'elenco e le generalità del Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente a quello della votazione (sic Punto 5, *Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014*);

Evidenziato che, sulla base delle predette attestazioni, l'Ufficio elettorale della Provincia ha formulato apposita tabella sinottica contenente il Corpo elettorale attivo e passivo, ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che l'art. 7, comma 3, delle Disposizioni operative sopra citate, prevede che la lista degli aventi diritto al voto deve essere pubblicata sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni, a corredo della presentazione delle liste;

Considerato che l'art. 1, comma 33 L. 56/2014 e l'Allegato d) alla Circolare Ministeriale n. 32/2014 suddividono i Comuni in base al numero di abitanti e che i Comuni appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

Determinazione n. 1183 del 30/08/2024

FASCIA	COLORE	COMUNI
A	AZZURRO	Con popolazione fino a 3.000 abitanti
B	ARANCIONE	Con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti
C	GRIGIO	Con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti
D	ROSSO	con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti
E	VERDE	con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti

Rilevato che al 25 Agosto 2024 facevano parte del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino n. 50 Comuni con una popolazione di **n. 349.818** abitanti (censimento 2021);

Dato atto che sono pervenute le certificazioni, acquisite agli atti, di n. 50 Comuni con una popolazione di n. 349.818 abitanti (censimento 2021);

Ritenuto, sulla base delle suddette certificazioni, di procedere alla formazione della lista generale dei **n.651** aventi diritto al voto;

Dato atto che al punto n. 11 della Circolare Ministeriale n. 32/2014 si specifica che, nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale che provvederà a fare apposite annotazioni sul registro di consistenza del corpo elettorale;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, espresso dal sottoscritto.

Dato atto che tutti gli atti normativi richiamati sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto.

DETERMINA

1. di dichiarare che il numero dei Consiglieri attribuiti alla Provincia di Pesaro e Urbino è pari a n. 12 Consiglieri oltre al Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 56/2014;
2. di approvare, sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni della Provincia, la costituzione del corpo elettorale attivo e passivo per l'elezione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino del 29 Settembre 2024 corrispondente a n. 651 elettori;
3. di dare atto che, ai sensi delle norme vigenti, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni;

Determinazione n. 1183 del 30/08/2024

4. di allegare al presente atto la tabella sinottica di definizione del corpo elettorale attivo e passivo (allegato A);
5. di pubblicare in data odierna il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione del sito web, fino al giorno delle elezioni (29 settembre 2024), per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste;
6. di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, detiene la documentazione relativa al presente procedimento presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato quale sede dell'Ufficio elettorale ed è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta;
7. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

**Il Presidente dell'
Ufficio elettorale**

CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

**OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN-
DETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024 - DEFINIZIONE DEL
CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3013 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 30/08/2024

Il responsabile del procedimento
CANCELLIERI MICHELE
sottoscritto con firma elettronica